

REGOLAMENTO REGIONALE 10 agosto 2018, n. 4 (BUR n. 82/2018)

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
ARTICOLO 49, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, N. 39.

Articolo 12

**Scelta e consegna
degli alloggi**

1. L'ente proprietario o delegato, una volta effettuata la verifica dei requisiti di cui all'articolo 25 della legge regionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, invita i richiedenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva e fissa il giorno per la scelta e l'accettazione dell'alloggio. In caso di mancata presentazione ingiustificata l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
2. I richiedenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio proposto per gravi e documentati motivi, considerata altresì l'onerosità delle spese accessorie in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare, senza perdere la posizione ottenuta in graduatoria; in assenza di gravi e documentati motivi i richiedenti sono esclusi dalla graduatoria con perdita del punteggio per anzianità di collocazione in caso di partecipazione a bandi futuri per l'assegnazione di alloggi.
3. Effettuata l'accettazione dell'alloggio, l'ente proprietario o delegato, entro trenta giorni procede alla stipulazione del contratto e alla consegna dell'alloggio.
4. L'alloggio deve essere occupato entro trenta giorni dalla consegna, ovvero entro quarantacinque giorni se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, salvo proroga da concedersi dall'ente proprietario o delegato a seguito di motivata istanza a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale.